



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 25-07-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11, D.L. N. 50/2017.

L'anno duemiladieciasette il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

All'appello risultano:

TUCCI PASQUALE	P	DE CAROLIS ANNA	P
MAROTTA VINCENZO	P	MASSELLI GIUSEPPE	P
MAIORANO MARISA	A	MUCEDOLA MAURIZIO	P
LOMBARDI ANTONIO	P	BASILE MARIO	P
PALMIERI LUGIGIA	A	MATARANTE GAETANO	P
DI PERNA GIUSEPPE	P	BRAMANTE LEONARDO	P
MARTINO COSTANZA	P		

PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. GIUSEPPE DI PERNA, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Il consigliere Mataranite Gaetano alle ore 13,10 abbandona la seduta.
Presenti e votanti n.10 consiglieri
Assenti n.3 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:


Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvato del Teso Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017

1/5



Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel presente documento sono idonei al fine della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatizzato originario, da cui la copia analogica è stata, e' stato prodotta dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed e' conservato nella stessa, almeo fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto contenuto nell'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo: <https://cs.uznl.it/pubblica/decade/>

Relazione sull'argomento il Sindaco e riferisce che il decreto legge n. 50 del 2017 all'art. 11 prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Il Comune di Lesina intende aderire a tale possibilità al fine di chiudere velocemente i contenziosi pendenti in materia di tributi e quindi di agevolare i cittadini che hanno dei contenziosi aperti con l'Ente.

Apertosi il dibattito, il consigliere Basile chiede chiarimenti in ordine all'articolato e riferisce che si tratta di un Regolamento incompleto perché non disciplina compiutamente le modalità di definizione del contenzioso soprattutto quelle relative alla decadenza del beneficio.

Avanzati ad intervenire, il Revisore dei Conti, presente in aula e il Segretario Comunale chiariscono che il regolamento recepisce il dettato legislativo e non può ripetere cose già previste per legge.

Al termine del dibattito, il consigliere Basile, preannuncia voto contrario e rende la seguente dichiarazione di voto: il consigliere Basile, pur essendo favorevole ai principi enunciat nel Regolamento, vota contro perché il Regolamento risulta essere monco sulle modalità di presentazione e su tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente che comportano la decadenza dal beneficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che:

- l'art. 11 - "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definiti sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti ricorsi:
 - o Commissione tributaria provinciale: n. 70 ricorsi per un importo complessivo d'imposta accettata pari ad 204.378,87 euro;
 - o Commissione tributaria regionale: n. 21 appelli per un importo complessivo d'imposta accettata pari ad 45.916,73 euro, di cui n.9 appelli proposti dal

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017



Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel presente documento sono idonei al fine della verifica della rispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'Amministrazione Comunale di Lesina ed è conservato nella stessa, almeno fino al 30-09-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'Amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'URL: <https://cs.mpi.it/pedestcode/>

Comune, per un importo di euro 20.541,47;
o Corte di Cassazione: n. 02 ricorsi per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 4.109,41 euro, di cui n. 0 ricorsi proposti dal Comune.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 13 del 20/07/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Attività produttive, Dott. Michele Ariano, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Attività produttive, Dott. Michele Ariano ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Basilè)

DELIBERA


1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Basilè), resi per alzata di mano, proclamata dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dalla data di esecuzione della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017

3/5

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017




sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017

4/5

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel documento generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui è stata prodotta l'immagine, è stato prodotto dall'Amministrazione Comunale di LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'Amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo <https://cs.urbl.it/pubbricade/>



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ING. GIUSEPPE DI PERNA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LUCIANA
PIOMELLI


IL SINDACO
ARCH.PASQUALE TUCCI


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017

5/5

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contratto generato elettronicamente sono idonei al fine della verifica della corrispondenza, il documento amministrativo informatico originale, da cui in copia analogica è tratta, e' stato prodotto dall'Amministrazione Comunale di LERMA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'Amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'URL: <https://cs.urbl.it/padbarcode/>





Al sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, del codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contratto generato elettronicamente sono idonei al fine della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informativo originale, da cui la copia analizzata è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'URL: <https://ca-urp.it/padacode/>

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT. MICHELE ARLANO**

Lesina, 20-07-2017

| | CONTRARIO

| X FAVOREVOLE

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11, D.L.
N. 50/2017.**


Umdo: FISCALITA' LOCALE E TRIBUTI

Proposta N. 31 del 20-07-2017

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

COMUNE DI LESINA
Provincia di Foglia





Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contratto generato elettronicamente sono idonei al fine della verifica della corrispondenza con quanto contenuto nell'originale, da cui la copia analogica è tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione comunale di LESINA ed e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo <https://ca-uedi.it/pednatcode/> contratto della stessa, entro fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto contenuto nell'originale, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo <https://ca-uedi.it/pednatcode/>

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT. MICHELE ARIANO

Lesina, 20-07-2017

| NON NECESSARIO

| CONTRARIO

| FAVOREVOLE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11, D.L. N. 50/2017.

Ufficio: FISCALITA' LOCALE E TRIBUTI

Proposta N. 31 del 20-07-2017

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia





COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 25-07-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. II, D.L. N. 50/2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 04-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE I, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).


Lesina, 04-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25-07-2017

1/1



Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contratto generato elettronicamente sono idonei al fine del controllo della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'Amministrazione Comunale di Lesina ed è conservato nella stessa, almeno sino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'Amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'URL: <https://cs.urbi.it/pubblica/csa/>



Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel documento generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informativo originario, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo <https://ca.urbi.it/paperdecoder/>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento..... 2

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata..... 2

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda..... 2

Articolo 4 - Importi dovuti..... 2

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione..... 3

Articolo 6 - Diniego della definizione..... 4

Articolo 7 - Sospensioni termini processuali..... 4

Articolo 8 - Entrata in vigore..... 4

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(Provincia di Foggia)

COMUNE DI LESINA



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributario.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di LESINA, per quanto attiene ITCI, IIMU, la TASI, TARSU, TARES, TARI, etc.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda


1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario o società in house o società gestione Tarsi/Tari, ...) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.



2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non

collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quantum per cento degli importi in
contenzione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni ai tributi
cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai
tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono computati quelli versati in
pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti
all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e quelli dovuti per
effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 1 del 01/02/2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la
domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia, ed entro il
21/04/2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il
contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione o dell'ingiunzione di
pagamento rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali
spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia
oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché
accidenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal
contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda.


9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il
contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli
affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*), il perfezionamento della
definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento*).

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento
entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente
misura:

a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;



- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.


Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controverse definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controverse definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecuzione del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel presente regolamento sono idonei al fine della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è stata prodotta dall'Amministrazione Comunale di LATHA ed è conservato nella stessa, è stato firmato ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2013. Per la verifica della corrispondenza con quanto contenuto nell'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'URL: <https://ca.uepl.it/pubblica/code/>

**COMUNE DI LESINA (FG)
REVISORE UNICO
(Dott. Rag. Mario Semeraro)**

VERBALE N. 13 DEL 20/07/2017

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.

L'anno 2017 il giorno 20 luglio, alle ore 10,00 nei locali dei servizi finanziari, il Revisore Unico Dott. Mario Semeraro, ha esaminato la documentazione in merito alla definizione agevolata

come spiegato in oggetto,

VISTA la proposta deliberativa di C.C.;

VISTO il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie

Pendenti;

VISTO il regolamento di contabilità del Comune di Lesina;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile di esercizio.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di Consiglio Comunale invitando l'ente a monitorare l'esito della definizione agevolata per permettere azioni correttive.


IL REVISORE

Revisore contabile iscritto al n. 142420 del 15/01/2007 albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. 24594

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contratto elettronico sono idonei al fine della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia elettronica è creata, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 30-06-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'indirizzo <https://ca.mpt.it/pedantecode/>

